

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

---

Il presente Regolamento viene redatto a norma dell'art. 4 del D.P.R. 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti, modificato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007 e integrato, per ciò che concerne gli aspetti disciplinari dalle norme pertinenti riguardanti il regolamento per la DDI, nell'allegato A "Linee guida per la didattica digitale integrata.

### **ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ**

Il presente *Regolamento*, in osservanza del *Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche*, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* adottato dall'Istituto.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le infrazioni disciplinari influiranno sul voto di comportamento. I casi di particolare gravità potranno comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti. Seppur inserita in questa logica, le sanzioni disciplinari conservano la funzione di reazione e di prevenzione di fronte ad un comportamento non corretto. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
5. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

### **ART. 2 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEI GENITORI**

I genitori sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria, fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono.

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, un adeguato autocontrollo nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola.

### **ART.3 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEI DOCENTI**

I docenti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con il PTOF, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione Civica).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

#### **ART. 4 RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI**

La responsabilità disciplinare è personale: nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Non sono ammesse sanzioni collettive. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale. Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi soggetto del personale scolastico in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

#### **ART. 5 INFRAZIONI DISCIPLINARI**

Si individuano i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sanzionabili. Nella tabella si fa riferimento alle tipologie di sanzione A-B-C-D-E-F riportate nell'art. 6.

<b>A) COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON L'OBBLIGO DI FREQUENZA</b>	SANZIONI
Ritardi sistematici all'inizio delle lezioni	A - B
Ritardi nell'entrare in aula dopo l'intervallo o al cambio dell'ora	A - B
Assenze ripetute, non motivate o non giustificate	A - B - C
Abbandono dell'istituto senza permesso	C

<b>B) COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON L'ATTIVITA' DIDATTICA</b>	SANZIONI
Disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica ordinaria/Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza	A - B - C
Ripetuta mancanza del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività	A
Mancata esecuzione dei lavori assegnati	A
Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico e all'ambiente anche virtuale in cui si svolge la Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza	A - B - C
Utilizzo non autorizzato dai docenti del telefono cellulare durante le lezioni	A - B - C

<b>C) COMPORTAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE</b>	SANZIONI
Linguaggio scurrile all'interno della scuola	A - B - C
Aggressioni verbali, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni anche in ambiente virtuale in cui si svolge la Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza	A - B - C - D - E - F
Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri	A - B - C - D - E - F
Minacce	A - B - C - D - E - F
Aggressione fisica	A - B - C - D - E - F
Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone	A - B - C - D - E - F

<b>D) COMPORTAMENTI CONTRARI AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE</b>	SANZIONI
Fumare nei luoghi scolastici e negli eventuali luoghi esterni vietati (oltre sanzione pecuniaria prevista dalla Legge Lorenzin del 2014)	A - B - C
Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori, degli spazi didattici.	A - B - C - D - E - F

Lancio di oggetti	A-B - C - D - E - F
Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui	A-B - C - D - E - F
Introduzione e/o utilizzo nella scuola di sostanze pericolose come alcolici e/o droghe	A-B - C - D - E - F

<b>E) COMPORAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DI OGGETTI– STRUTTURE</b>	SANZIONI
Danni al patrimonio della scuola	A -B-C- D- E - F più Risarcimento
Mancata qualificazione su richiesta del personale	A
Accedere ad aree riservate del registro elettronico	B-C-D - E - F
Appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico di un'insegnante	C - D - E - F più Risarcimento
Modificare dati del registro elettronico	B - C - D - E - F

<b>F) COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO IL MANCATO RISPETTO DELLA PROPRIITÀ ALTRUI</b>	SANZIONI
Danni a oggetti, materiali didattici, indumenti	A -B-C- D- E - F più Risarcimento
Furto di beni personali	A -B-C- D- E - F più Risarcimento

## **ART. 6 SANZIONI**

1. Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare con il personale scolastico al buon funzionamento della scuola. Le sanzioni disciplinari, come stabilito dal seguente regolamento, sono così graduate:

A) NOTA DISCIPLINARE da parte dei Docenti del Consiglio di classe (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico o scritta alla famiglia)

B) AMMONIZIONE scritta da parte del Preside (ne viene data comunicazione scritta alla famiglia)

C) ALLONTANAMENTO dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata convocato anche in seduta straordinaria.

D) ALLONTANAMENTO dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

E) ALLONTANAMENTO dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

F) ESCLUSIONE dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire elementi di valutazione di gravità del comportamento come intenzionalità e/o reiterazione.

## **2. Sanzioni alternative**

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività alternative, stabilite dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe. La domanda deve essere presentata al consiglio di classe o in seconda istanza all'Organo di Garanzia.

## **ART. 7 ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE.**

1. Ai sensi dall'art. 4, comma 6 dello Statuto Studentesse e Studenti i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **Consiglio di Classe allargato a tutte le sue componenti**, compresi gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi. Il Consiglio di Classe non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un **periodo superiore a 15 giorni** (Art. 4 – Comma 9 -Statuto studentesse e studenti) sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

a) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona

(ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente.

Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

3. Le Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis Statuto studentesse e studenti) sono irrogate da parte del Consiglio d'Istituto, in base alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti D ed E, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

4. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter Statuto Studentesse e Studenti):

nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 3 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). Le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E ed F possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di

gradualità nell'applicazione. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, occorre esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

### **Art. 8 Procedimento disciplinare.**

1. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestargli tempestivamente l'addebito con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di prova a suo carico. La contestazione di addebito viene comunicata in forma scritta dal Dirigente Scolastico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni, in un termine adeguato, e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

2. Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì l'invito a comparire davanti all'organo stesso, sono effettuate per iscritto all'alunno e alla sua famiglia almeno cinque giorni prima della seduta dell'organo competente.

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente minorenni esercita il proprio diritto al contraddittorio di fronte all'organo collegiale competente in presenza dei genitori.

4. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.

5. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

### **Art. 9 – Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo,

2. Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo di Garanzia regionale dell'USR (D.P.R. 235/'98 integrato con D.P.R. 235/'07, art.5), previo pronunciamento sulla legalità dell'impugnazione da parte dell'organo di garanzia interno.

### **ART. 10 - Regolamento dell'Organo di Garanzia**

#### **FUNZIONE**

1) L'organo di Garanzia ha la funzione di esaminare, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, i ricorsi presentati dagli studenti, dalle famiglie e dai docenti in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte dell'organo collegiale competente. L'Organo di Garanzia è anche soggetto giudicante sulla corretta interpretazione ed applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

- 2) L'Organo di Garanzia, nell'esercizio della sua funzione, si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.
- 3) L'Organo di Garanzia emette le sue deliberazioni verificando, nelle decisioni dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, il rispetto dei principi di gradualità della mancanza disciplinare commessa e di riparazione del danno.

## COMPOSIZIONE

- 4) L'Organo di Garanzia è composto da 3 membri effettivi designati dal Consiglio d'Istituto su proposta delle varie componenti, dal dirigente scolastico, organo monocratico che lo presiede di diritto e da un docente eletto dal collegio dei docenti. L'Organo di Garanzia è, dunque, così costituito:
  - Il dirigente scolastico;
  - Un rappresentante dei docenti, eletto dal Consiglio d'Istituto;
  - Un rappresentante dei docenti, eletto dal Collegio dei docenti;
  - Un rappresentante dei genitori, eletto dal Consiglio d'Istituto;
  - Un rappresentante degli studenti, eletto dal Consiglio d'Istituto.
- 5) Il Consiglio di Istituto, nella stessa seduta in cui designa i componenti effettivi dell'Organo di Garanzia elegge, altresì, un membro supplente per ciascuna delle componenti. Il collegio dei docenti elegge, anche, un membro supplente nella stessa riunione, o in altra, in cui viene eletto il componente effettivo dell'organo.

Il dirigente scolastico, se temporaneamente assente, può delegare a presiedere l'Organo di Garanzia, il Collaboratore Vicario o la Responsabile della Succursale dell'Istituto.

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto (3 anni), quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

- 6) Ciascuno (qualora faccia parte dell'organo giudicante lo studente sanzionato o il genitore di questi) dei membri effettivi designati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente all'uopo votato dal Consiglio d'Istituto e indicato con formale provvedimento del Presidente dell'Organo di Garanzia.
- 7) La funzione di segretario verbalizzatore, delle sedute dell'Organo di Garanzia viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

## MODALITÀ E VALIDITÀ COSTITUTIVA E DELIBERATIVA DELL'ORGANO DI GARANZIA

- 8) Quorum. L'Organo di Garanzia è validamente costituito con la totalità dei suoi membri. Se, nonostante la corretta convocazione, un membro o più membrisono assenti, l'Organo di Garanzia procede comesegue:  
in prima convocazione l'Organo di Garanzia può deliberare solo in presenza di tutti i componenti (collegio perfetto);



dalla seconda convocazione l'Organo di Garanzia è legittimamente costituito anche in presenza di metà più uno dei componenti.

- 9) La comunicazione della convocazione dell'Organo di Garanzia è trasmessa dal Presidente almeno 5 gg. prima della data stabilita per il giudizio di merito o di legittimità. Il Presidente, tramite l'Ufficio di segreteria, rende disponibili gli atti istruttori del caso da esaminare, almeno 5 giorni prima della riunione dell'organo giudicante.

L'Organo di Garanzia delibera all'unanimità o a maggioranza assoluta (50%+1) dei suoi componenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo per la deliberazione che l'organo collegiale assume.

La comunicazione della convocazione ordinaria deve prevedere almeno 5 giorni di anticipo, sulla data di convocazione; in caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza e al segreto d'ufficio in ordine agli atti e alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa.

Le deliberazioni dell'O. di G. devono essere sancite da una votazione motivata, il cui esito sarà citato nel verbale. Non è ammesso il voto di astensione.

- 10) Il verbale della riunione dell'O. di G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

## GIUDIZIO SUI REGOLAMENTI E SULL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

- 11) L'O. di G. prende in considerazione e si pronuncia sui contenziosi in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del regolamento di disciplina.

L'O. di G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi regolamentari emersi nel corso di assemblee di istituto o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte degli insegnanti coordinatori di commissione, ovvero da parte di studenti.

- 12) Sulla base della segnalazione ricevuta l'O. di G. si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza o all'unanimità (con eventuale voto prevalente del Presidente), se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative o invece, archiviato.

La decisione dell'Organo di Garanzia sulla legittimità delle regole applicate contenute nei regolamenti e sulle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe e dal Consiglio

d'Istituto, devono essere motivate. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, nell'osservanza dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni.

#### RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI: SOGGETTI, MODI, TEMPI E DOCUMENTI

13) Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate, conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno, se maggiorenne, o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni, anche giuridiche, inerenti all'accaduto.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, accolti. L'organo di garanzia si esprime nei successivi 10 giorni.

Fino al quinto giorno che precede la riunione dell'O. di G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

14) Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, gli atti, le testimonianze, le memorie relative alla causa in esame.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un fascicolo anche elettronico e costituisce il materiale della discussione per le deliberazioni.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

15) L'Organo di Garanzia decide, con propria sentenza, sulle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni, irrogate dal Consiglio di classe. L'Organo di garanzia decide, altresì, sulle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a 15 giorni comminate dal Consiglio d'Istituto.

Le delibere dell'Organo di Garanzia sono normativamente definitive, salvo tutte le competenze dell'Organo di Garanzia Regionale.

La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico in caso di una sua assenza. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe.

La famiglia dell'alunno è avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale o con la P.E.C.

#### **Art. 11 - Disposizioni Finali**

Eventuali rettifiche al Regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.

### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER VIOLAZIONI NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

**Comportamenti incompatibili con le norme del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2**

Art. Regolamento	Violazione	Sanzione	Soggetti Competenti
4, c.1, lett. a), b)	indossare la mascherina e non mantenere la distanza fisica interpersonale	A - B - C*	A - B: docenti C: dirigente scolastico
7, c. 1	transito in settore non di competenza dell'alunno assegnato alla classe frequentata	A - B - C*	A - B: docenti C: dirigente scolastico
7, c. 5 8 10	non rispetto della distanza fisica durante la ricreazione, lo svolgimento dell'attività didattica, l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico	A - B - C*	A - B: docenti C: dirigente scolastico
7, c. 6	non osservanza del divieto di accesso ai distributori di bevande e/o alimenti	A - B - C*	A - B: docenti C: dirigente scolastico
11	non osservanza delle modalità e dei tempi della fruizione dei servizi igienici	A - B - C*	A - B: docenti C: dirigente scolastico

\*in caso di recidiva

## PROCEDURA

1. Il docente o il dirigente scolastico che rilevano violazioni del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2, nel rispetto di quanto disposto dalle disposizioni sanzionatorie specifiche e, comunque, nell'osservanza di criteri di proporzionalità della sanzione, procedono, ciascuna per la propria competenza, a irrogare le sanzioni previste.
2. Il dirigente scolastico rende esecutive le sanzioni con le motivazioni specifiche del caso e le comunica ai genitori, all'affidatario o all'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Il dirigente scolastico, nella sua qualità di Responsabile giuridico, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) assume la potestà di procedere a sospensione dalle lezioni da un minimo di 1 (uno) giorno a un massimo di 2 (due) giorni, qualora si verifichi una violazione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 di tipo volontario e tale da essere causa di danni alla salute del singolo soggetto o dei membri della comunità scolastica.
4. Il dirigente scolastico, prima di procedere all'irrogazione della sanzione di cui sopra, chiede il parere, di natura obbligatoria, dell'organo di garanzia, dell'Istituto, e del Coordinatore del Consiglio di Classe.
5. Il dirigente scolastico rende immediatamente esecutivo il provvedimento sanzionatorio dopo aver sentito i pareri sopra indicati.  
Alla prima convocazione del Consiglio di Classe con la presenza di genitori e alunni, i membri del consiglio esaminano la sanzione irrogata dal Dirigente Scolastico con procedura d'urgenza e possono, nel rispetto del Regolamento di Disciplina, procedere a ratifica o ad annullamento motivato della sanzione disciplinare. Tale annullamento ha valore giuridico di cancellazione degli effetti *de iure* della sospensione, in particolare degli effetti prodotti sul voto di condotta.